

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

Parte generale



INDICE

1	DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
1.1	Il Decreto legislativo N. 231 dell'8 giugno 2001	4
1.2	Le fattispecie di reato richiamate dal Decreto	5
1.3	I reati commessi all'estero	7
1.4	Criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente	8
1.5	Le sanzioni previste dal Decreto.....	10
	1.5.1Sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11 e 12 del Decreto)	10
	1.5.2Sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del Decreto).....	11
	1.5.3Confisca	13
	1.5.4Pubblicazione della sentenza	13
	1.5.5Delitti tentati	13
	1.5.6Condizioni esimenti	13
1.6	La centralità del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	14
1.7	Linee Guida di Confindustria	15
2	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SOSE ...	16
2.1	Premessa	16
2.2	Sistema di governo societario e assetto organizzativo.....	16
	2.2.1Sistema di Governo Societario	16
	2.2.2Assetto Organizzativo	17
2.3	Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in SOSE	17
2.4	Destinatari del Modello	18
2.5	Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello di SOSE.....	19
2.6	Elementi fondamentali del Modello di SOSE	19
2.7	Presidi generali di controllo	20
2.8	Il sistema di controllo preventivo di SOSE	21
2.9	Sistema di Whistleblowing.....	24
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
3.1	Composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	25
3.2	Cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di revoca del mandato	26
3.3	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	27
3.4	Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.....	29
3.5	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	31
	3.5.1Segnalazioni.....	31
	3.5.2Flussi Informativi ad hoc	32
	3.5.3Informativa periodica – Attestazione 231	33



3.5.4	Flussi informativi del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	34
3.5.5	Flussi informativi relativi al “Sistema di Controllo del rischio fiscale”	34
3.5.6	Flussi informativi relativi alla Salute Sicurezza e Ambiente	35
3.5.7	Gestione dei flussi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza	35

4 SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO 37

4.1	Principi generali	37
4.2	Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	38
4.3	Sanzioni per i lavoratori dipendenti	38
4.3.1	Dirigenti	38
4.3.2	Impiegati e quadri	39
4.4	Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni	39
4.5	Procedimento di applicazione delle sanzioni	40
4.5.1	Il procedimento disciplinare nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	40
4.5.2	Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti	41
4.5.3	Sanzioni nei confronti dei collaboratori o dei soggetti esterni che operano per conto della Società	42
4.5.4	Sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate	43
4.5.5	Il procedimento nei confronti dei terzi Destinatari del Modello	43

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL’ESTERNO 45

5.1	Comunicazione	45
5.2	Formazione del personale	45
5.3	Informativa a collaboratori esterni, consulenti e partner	46

6 MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO 47

6.1	Implementazione del Modello e attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio	47
6.2	Modifiche del Modello	47

ALLEGATO 1 I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 231/2001 E S.M.I. 49



1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Il Decreto legislativo N. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il Decreto), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti, che si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato.

La “*Responsabilità amministrativa*” degli **Enti** per la commissione di illeciti penali da parte di soggetti che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’**Ente**, sebbene definita “*amministrativa*” dal legislatore, presenta caratteri propri della responsabilità penale, essendo ad esempio rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’**Ente** le garanzie del processo penale. In tal senso, può affermarsi che il **Decreto** ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un vero e proprio “*tertium genus*” di responsabilità che, collocandosi a metà tra sistema amministrativo e sistema penale, risulta fondato sui principi cardini di quest’ultimo, sia sul piano processuale che sul piano sostanziale, rilevando a tale ultimo proposito, il principio di legalità (con i suoi corollari, ovvero di riserva di legge, irretroattività, tassatività, divieto di analogia), il principio di offensività ed il principio di consapevolezza¹.

Gli **Enti** rispondono per l’illecito amministrativo derivante dalla commissione o dalla tentata commissione di un elenco tassativo di reati da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati, con la conseguente possibilità di essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive che possono incidere in maniera significativa sul patrimonio e sull’esercizio della loro attività. Pertanto, con l’entrata in vigore del **Decreto**, gli **Enti** non possono più dirsi estranei alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio degli **Enti** stessi.

Gli enti a cui si applica il **Decreto** sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche se prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico. Il **Decreto** non si applica, invece, allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

La responsabilità degli **Enti** è indipendente da quella della persona fisica che ha realizzato il fatto nell’interesse o a vantaggio dell’**Ente** stesso. In base al principio dell’articolo 27, primo comma, della Costituzione e a quello di cui all’articolo 8 dello stesso **Decreto** (autonomia della responsabilità dell’**Ente**) la responsabilità amministrativa dell’**Ente** si affianca, ma non si sostituisce, a quella personale penale dell’autore del reato. Essa, infatti, sussiste anche quando l’autore del reato non è

¹ L’ipotesi di tertium genus era già presente nella Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/01 “...che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva, con quelle ancor più ineludibili, della massima garanzia”. Vedasi in giurisprudenza la sentenza n. 38343/14 emessa dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione sul caso Thyssen.



stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell'articolo 26 del *Decreto*), vale a dire anche quando il soggetto agente compia atti diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il *Decreto* richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'*Ente*, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è in definitiva riconducibile a una "*colpa di organizzazione*", quale mancata adozione di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo 1.4.

1.2 Le fattispecie di reato richiamate dal Decreto

I reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'*Ente*, sono quelli espressamente richiamati dal *Decreto* e dalle successive modifiche e integrazioni (*reati presupposto*). Essi possono essere ricompresi nelle seguenti categorie:

Tabella A: Elenco delle categorie di reato presupposto

Categoria di reato presupposto	Riferimento normativo
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o d'un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 24 – D.Lgs. 231/01, modificato dalla L. 161/2017, modificato dal D.Lgs. 75/2020
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24- bis – D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019
Delitti di criminalità organizzata	Art. 24- ter – D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.	Art. 25 - D.Lgs. n. 231/2001, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019, modificato dal D.Lgs. 75/2020
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25- bis – D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016



Categoria di reato presupposto	Riferimento normativo
Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25- bis.1 – D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
Reati Societari e corruzione fra privati (ex art. 2635 c.c.)	Art. 25- ter – D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali	Art. 25- quater – D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003
Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili	Art. 25- quater1 – D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006
Reati transnazionali	L. n. 146/2006
Delitti contro la personalità individuale	Art. 25 - quinquies – D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016
Reati di abuso di mercato	Art. 25-sexies– D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005. Art. 187-quinquies TUF, articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies– D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 25-octies– D.Lgs. 231/01 articolo aggiunto dal Dlgs. 231/2007; modificato dalla Legge n. 186/2014
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 25 –octies1 - D.Lgs. 231/01 articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies– D.Lgs. 231/01; articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies– D.Lgs. 231/01; articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009



Categoria di reato presupposto	Riferimento normativo
Reati ambientali	Art. 25-undecies– D.Lgs. 231/01; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25-duodecies– D.Lgs. 231/01; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge n. 161/2017
Frode in commercio (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini" c.d. Legge Salva Olio)	Art. 12, L. n. 9/2013
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies– D.Lgs. 231/01; articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies - D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019
Reati Tributari	Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 modificato dal D.Lgs. 75/2020
Contrabbando	Art. 25-sexiesdecies– D.Lgs. 231/01 articolo introdotto dal D.Lgs. 75/2020
Delitti contro il patrimonio culturale	Art. 25-septiesdecies– D.Lgs. 231/01 articolo introdotto dalla Legge 22/2022
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 25-duodevicies– D.Lgs. 231/01 articolo introdotto dalla Legge 22/2022
Delitti tentati	Art. 26– D.Lgs. 231/01

Si rinvia all'Allegato 1 - Reati Presupposto per la specifica individuazione delle singole fattispecie e maggiori dettagli sulle fonti normative di riferimento.

1.3 I reati commessi all'estero

In forza dell'articolo 4 del **Decreto**, l'Ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati sempre che siano soddisfatti le condizioni (anche di procedibilità) stabiliti dal **Decreto**.



In particolare, l'articolo 4 del **Decreto** prevede che l'**Ente** è perseguibile se:

- ha la sede principale in Italia;
- nei confronti dell'**Ente** non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli articoli da 7 a 10 del Codice penale.

I presupposti sopraindicati si applicano per i reati commessi integralmente all'estero. Viceversa, secondo quanto indicato dall'art. 6, comma 2, del Codice penale, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato italiano quando la condotta sia avvenuta in Italia anche solo in parte, in tal caso potendosi prescindere dalle condizioni ora richiamate.

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente

L'illecito amministrativo dipendente dal reato presupposto viene imputato all'**Ente** al ricorrere di certe condizioni e sulla base di un criterio di imputazione sia **oggettivo** che **soggettivo** della responsabilità.

Il **Decreto**, all'articolo 5, stabilisce innanzi tutto che l'**Ente** è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'**Ente** o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'**Ente** (c.d. "soggetti in posizione apicale" o "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte *alla direzione o alla vigilanza* di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione" o "soggetti sottoposti").

In particolare, è opportuno rilevare che potrebbero essere ricompresi nella nozione di soggetti sottoposti anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'**Ente**, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un potere di direzione o di vigilanza da parte dei vertici dell'**Ente** medesimo: quali, ad esempio, i c.d. lavoratori parasubordinati, i collaboratori stabili, i lavoratori interinali, gli *stagisti*, ecc.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti) riveste indubbia rilevanza, soprattutto in termini di differente ripartizione dell'onere della prova.

Sul piano oggettivo, affinché si configuri la responsabilità dell'**Ente** è necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio del medesimo. Pertanto, l'**Ente** non risponde se i soggetti apicali o sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Per quanto attiene ai reati colposi, il reato si considera commesso a vantaggio dell'**Ente** nel caso in cui la condotta sia stata attuata nella prospettiva di far conseguire all'**Ente** un risparmio in termini economici, di risorse o temporali².

² Più in particolare, il reato si intende commesso nell'interesse dell'ente nel caso in cui, sulla base di una valutazione effettuata ex ante, si ritenga che l'autore del reato abbia agito con il proposito di recare all'ente un'utilità di qualsiasi natura, indipendentemente dal suo effettivo conseguimento; il reato è invece commesso a vantaggio dell'ente nel caso



Sul piano soggettivo, il criterio di imputazione attiene al profilo della colpevolezza dell'**Ente**. Tale requisito è in definitiva riconducibile a una "**colpa di organizzazione**", quale mancata adozione di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo 1.7. Ciò comporta che, nel caso di commissione di un reato nel suo interesse o vantaggio, l'**Ente** può comunque andare esente da sanzione nel caso in cui si provi che, prima della commissione del fatto, sia stato adottato ed effettivamente attuato un **Modello** di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello concretamente verificatosi (di seguito il **Modello**).

Si ribadisce però che la mera adozione del **Modello** non è di per sé sufficiente ad escludere la Responsabilità dell'**Ente**: il **Decreto** richiede, infatti, che il **Modello** stesso sia effettivamente ed efficacemente attuato. A tal fine il **Decreto** prevede la necessità di una verifica periodica e di una modifica tempestiva del **Modello** da attuarsi qualora:

- ci siano significative violazioni delle prescrizioni;
- intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- intervengano modifiche normative.

in cui, considerando a posteriori gli effetti della condotta dell'agente e dunque indipendentemente dai suoi iniziali propositi, si possa affermare che l'ente abbia tratto un beneficio di qualsiasi natura dalla realizzazione dell'illecito.

Come è stato osservato dalla prevalente dottrina, il concetto di "interesse" esprime un legame finalistico tra il reato e un risultato che attraverso il medesimo ci si propone di raggiungere. L'accertamento di tale requisito talvolta non è semplice, in quanto occorre svolgere una valutazione ex ante per accertare se il reato si colloca all'interno di una politica di impresa finalizzata a raggiungere determinati risultati attraverso condotte illecite dei propri dipendenti. L'esistenza di un vantaggio, viceversa, pone minori difficoltà di accertamento, in quanto occorre semplicemente valutare ex post se l'ente abbia tratto un beneficio dalla commissione del reato. Su questi concetti concorda anche la Cassazione: "Si ritiene che il criterio dell'interesse esprima una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, e secondo un criterio marcatamente soggettivo; e che il criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito". Orbene, mentre i concetti di "interesse" e di "vantaggio" bene si sposano con un reato di natura dolosa, altrettanto non può dirsi con riferimento ad un reato di natura colposa. Sulla scorta dell'impostazione tracciata dalle Sezioni Unite sul caso ThyssenKrupp, e dunque sulla base della distinzione dei due criteri che si è sopra riportata, la giurisprudenza ha stabilito come debbano essere intesi l'interesse ed il vantaggio in riferimento ai delitti colposi di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. n. 231 del 2001. In tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto, sono alternativi e concorrenti tra di loro e riferiti alla condotta anziché all'evento, devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L'entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente e adeguatamente apprezzata. (Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2018, n. 38363



L'Ente che, prima della commissione del reato, dia concreta attuazione ad un **Modello** di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi è **esente** da responsabilità, così come enunciato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto. Tale esenzione postula comunque un giudizio di idoneità e di tenuta preventiva del Modello che il Giudice Penale sarà chiamato in concreto a formulare in occasione dell'eventuale procedimento

1.5 Le sanzioni previste dal Decreto

Il sistema sanzionatorio previsto dal **Decreto** è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

1.5.1 Sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11 e 12 del Decreto)

Con specifico riferimento alle sanzioni pecuniarie le stesse rappresentano la pena tipica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nel senso che sono sempre applicate alle società riconosciute colpevoli all'esito del procedimento penale.

La pena pecuniaria è quantificata con il sistema delle "quote" (unità di misura così espressamente definita dal legislatore). Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare invece l'entità della singola quota, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione³.

A norma dell'art. 12 del **Decreto**, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà se la società non ha ricavato un vantaggio consistente dal reato o se il danno patrimoniale cagionato è tenue e se l'autore del reato (persona fisica) ha commesso il fatto nel suo prevalente interesse (e non in quello della società).

³ La determinazione del quantum è rimessa, nel rispetto della cornice edittale normativamente fissata, alla discrezionalità del giudice, il quale procede attraverso due distinte fasi valutative: 1) nella prima fase, individua il numero delle quote da applicare che può variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000. In tale fase i parametri di riferimento sui quali il giudicante fonda la propria discrezionale determinazione sono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente (considerando, ad esempio, se risultano essere stati adottati o meno modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari, nonché il loro eventuale grado di efficacia), la sussistenza di eventuali condotte riparatorie nei confronti dei soggetti danneggiati (attività "post delictum" dallo stesso Ente svolta per eliminare le conseguenze e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti); 2) nella seconda fase, determina il valore di ogni singola quota che può variare da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. In tale fase, per assumere le proprie determinazioni, il giudice valuta le condizioni economiche e patrimoniali della società così da assicurare l'efficacia della sanzione.

L'importo finale della sanzione sarà, dunque, il prodotto della moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare complessivo che potrà, pertanto, variare da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro. Con riferimento ai reati di c.d. Market Abuse (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, di cui agli artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/1998: cfr. sopra, § 1.2), l'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 prevede, per il caso in cui in seguito alla commissione di tali reati il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la possibilità di aumento della sanzione pecuniaria fino a dieci volte tale prodotto o profitto.



Una ulteriore riduzione della sanzione pecuniaria (da un terzo alla metà) è applicabile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'**Ente** ha risarcito integralmente il danno o è stato adottato un **Modello** organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello per il quale si procede. Se ricorrono entrambe le condizioni testé individuate la pena è ridotta da due terzi alla metà.

1.5.2 Sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del Decreto)

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (di cui alla successiva **Tabella B**), e ove ricorrano almeno una delle seguenti condizioni:

- l'**Ente** ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Esse possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee (hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni), ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'**Ente**.

Tali sanzioni, ai sensi dell'articolo 45 del **Decreto**, sono applicabili anche in via cautelare su richiesta del Pubblico ministero qualora risultino gravi indizi circa la responsabilità dell'**Ente** e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano reiterate medesime condotte criminose. Infine, non si applicano qualora l'**Ente**, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.



Tabella B: Applicazione delle sanzioni interdittive

Categorie di reato che prevedono la comminazione di sanzioni interdittive	
Art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001	Reati contro la Pubblica Amministrazione
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Delitti di criminalità organizzata
art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	Taluni reati di falsità in monete
art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001	Taluni delitti contro l'industria e il commercio
art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001	Corruzione fra privati
art. 25-quater D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
art. 25-quater1 D.Lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Taluni delitti contro la personalità individuale
art. 25-septies D.Lgs. 231/2001	Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
art. 25-octies1 D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Taluni reati contro l'ambiente
art. 25--duodecies D.Lgs. 231/2001	Taluni delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	Razzismo e xenofobia
Art. 25-quinquesdecies D.Lgs. 231/2001	Reati Tributari
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01	Contrabbando
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/01	Delitti contro il patrimonio culturale



Categorie di reato che prevedono la comminazione di sanzioni interdittive	
Art. 25-duodevicies D.Lgs. 231/01	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Art. 10 l.146/2006	Reati transazionali

1.5.3 Confisca

La confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna, consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

L'Autorità Giudiziaria può altresì disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'**Ente** qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'Erario dello Stato (articolo 54).

1.5.4 Pubblicazione della sentenza

In caso di sentenza di condanna, questa viene pubblicata - una sola volta e per estratto o per intero - a cura della cancelleria del giudice ma a spese dell'**Ente**, mediante affissione nel Comune ove l'**Ente** ha la sua sede principale, nonché mediante la pubblicazione su uno o più giornali indicati dal Giudice.

1.5.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.5.6 Condizioni esimenti

Nell'ipotesi che il reato presupposto venga commesso da soggetti apicali, l'**Ente** non risponderà se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un **Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del **Modello** e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'**Ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. **Organismo di Vigilanza**, di seguito OdV);



- le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** il suddetto **Modello**, ovvero a proprio esclusivo vantaggio;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'**Ente** sarà ritenuto responsabile solo in **ipotesi di carenza colpevole** degli obblighi di direzione e vigilanza. L'incolpevolezza si presume nel caso in cui l'**Ente** abbia adottato ed efficacemente attuato un **Modello** astrattamente idoneo prima della commissione del fatto.

1.6 La centralità del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il **Modello**, inteso quale complesso di strumenti procedurali, organizzativi e di controllo approntati per prevenire la commissione dei reati previsti dal **Decreto**, opera quale esimente della responsabilità dell'**Ente** solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e se efficacemente attuato.

Ai fini della capacità esimente, il **Modello** deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 del **Decreto**):

- “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”;
- “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell'**Ente**, in relazione ai reati da prevenire”;
- “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;
- “prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;
- “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel **Modello**”.

Si ribadisce però che la mera adozione del **Modello** non è di per sé sufficiente ad escludere la Responsabilità dell'**Ente**: il **Decreto** prevede, infatti, che il **Modello** stesso sia effettivamente ed efficacemente attuato come già descritto nel paragrafo 1.4.

Ne consegue che l'**Ente** che, prima della commissione di un reato, adotti e dia concreta attuazione a un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni sopra indicate. Tale esenzione postula comunque un giudizio di idoneità e di tenuta preventiva del **Modello** che il Giudice Penale sarà chiamato in concreto a formulare in occasione dell’eventuale procedimento aperto a carico dell'**Ente**.

Se invece non ricorrono le altre circostanze esimenti e quindi la società è esposta a sanzioni amministrative, l’aver adottato un **Modello** comporta la possibilità che sia riconosciuta una riduzione della sanzione pecuniaria. Inoltre, l’adozione ex post determina:

- se intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’esclusione delle sanzioni interdittive e la sospensione o revoca delle misure cautelari interdittive;
- se intervenuta dopo la sentenza di condanna (entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza), la conversione delle misure interdittive in sanzione pecuniaria.



1.7 Linee Guida di Confindustria

Come previsto dall'art. 6 del **Decreto**⁴, nella predisposizione del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** di SOSE S.p.A. si è avuto riguardo alle disposizioni suggerite dalle Linee Guida di Confindustria e alle recenti pronunce giurisprudenziali in materia.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** sono:

- **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare dove (in quale Unità/Area di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal D. Lgs. 231/2001;
- **la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli)**, ossia la predisposizione di un sistema di controllo atto a contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo sui rischi di reato delineate da Confindustria sono:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di controllo di gestione;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
 - segregazione - nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
 - il sistema di controllo deve documentare lo svolgimento dei controlli;
- **la costituzione dell'Organismo di Vigilanza**, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, nonché di curarne l'aggiornamento;
 - **la previsione di un autonomo sistema disciplinare** o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**.

⁴ "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati" (art. 6, comma 3).



2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SOSE

2.1 Premessa

SOSE - Soluzione per il Sistema Economico S.p.A. (di seguito indicata come “SOSE” o la “Società”) è una società in house partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, costituita con Legge in forza del disposto del comma 12 dell'art. 10 della Legge 146/1998; con le sue competenze altamente specializzate nell'analisi strategica dei dati in materia tributaria e di economia d'impresa, rappresenta il partner metodologico del MEF e di Enti Istituzionali e Territoriali, per tutte le attività ed i progetti relativi alla fiscalità e alla finanza pubblica.

Lo Statuto sociale contiene le principali regole di organizzazione e funzionamento di SOSE, fornendo informazioni su identità, struttura e contesto operativo di riferimento.

2.2 Sistema di governo societario e assetto organizzativo

2.2.1 Sistema di Governo Societario

Il presente **Modello** è in linea con le scelte organizzative effettuate dalla Società in tema di corporate governance. Tale struttura si ispira infatti al principio secondo cui l'adozione di un sistema di regole di governo societario assicura elevati livelli di trasparenza e affidabilità e genera al contempo maggiori standard di efficienza.

Il modello di governance adottato si caratterizza per la distinzione tra l'organo di gestione (Consiglio di Amministrazione) e l'organo di controllo (Collegio sindacale), nominati dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CdA.

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti, che è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la delega di proprie attribuzioni, delegabili nel rispetto dell'art. 2381 c.c., a un Amministratore Delegato. Il Collegio Sindacale nominato ed operante ai sensi di legge, si compone di tre membri effettivi, tra i quali il Presidente dell'organo. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione.

I principali componenti del modello di governance di SOSE sono i seguenti:

- Assemblea degli Azionisti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Presidente;
- Collegio Sindacale;
- Società di revisione legale dei conti;
- Internal Auditing;
- Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Organismo di Vigilanza;
- Direttore Generale;



- Data Protection Officer.

2.2.2 Assetto Organizzativo

Ai fini dell'attuazione del presente **Modello**, riveste, inoltre, fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società.

Il Manuale dell'Organizzazione, cui la presente Parte Generale rinvia per maggiori dettagli, descrive il ruolo di ciascuna unità organizzativa, evidenziandone compiti, responsabilità e linee di riporto gerarchiche e funzionali e definendone quindi i macro-processi di competenza.

Possibili modifiche all'attuale struttura organizzativa che non abbiano influenza sugli adempimenti e sulle responsabilità descritti nel presente documento non comporteranno una modifica del documento stesso e saranno recepite nell'ambito dei processi di aggiornamento del **Modello 231** descritti al Capitolo 6.

2.3 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in SOSE

SOSE, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme alle normative e alle regolamentazioni e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha deciso di adottare nell'anno 2005 il *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (il "**Modello**"), in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001 (il "**Decreto**") e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Il **Modello** di SOSE è stato successivamente aggiornato in concomitanza con le modifiche normative della disciplina della responsabilità amministrativa degli **Enti** (con particolare riguardo all'ampliamento del Catalogo dei reati presupposto) e con le modifiche dell'organizzazione societaria.

In particolare, attraverso l'adozione del **Modello**, SOSE persegue le seguenti principali finalità:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di governo societario, che presiede alla gestione e al controllo della Società;
- definire un sistema strutturato ed organico di strumenti di prevenzione e controllo del rischio di commissione dei reati previsti dal **Decreto** (di seguito anche "reati presupposto"; per le fattispecie dei reati presupposto si faccia riferimento all'Allegato 1 del **Modello**);
- informare e formare i destinatari del **Modello** in merito all'esistenza di detto sistema e alla necessità che la loro condotta sia costantemente conforme ad esso;
- ribadire che SOSE non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui SOSE si ispira e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- sensibilizzare e rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di SOSE consapevoli del fatto che la commissione di un reato presupposto nel malinteso interesse della Società dà luogo all'applicazione non soltanto di sanzioni penali nei confronti dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti della Società (per



maggiori informazioni sulle sanzioni ex D. Lgs. 231/01 si faccia riferimento all'Allegato 1 del **Modello**), esponendola a pregiudizi finanziari, operativi e d'immagine;

- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel **Modello** comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi anche attraverso l'applicazione di misure disciplinari in caso di violazione del **Modello** o del Codice Etico, a prescindere dal fatto che detta violazione integri anche un reato.

2.4 Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente **Modello** (di seguito i "Destinatari") e, come tali, nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze, tenuti al suo rispetto, nonché alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel perseguimento dello scopo sociale in tutte le deliberazioni adottate e, comunque, coloro che svolgono (anche di fatto) funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una unità organizzativa di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i componenti del Collegio Sindacale, nell'attività di controllo e nella verifica della correttezza formale e legittimità sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ed in particolare dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché del suo concreto funzionamento;
- tutti i dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività lavorativa in favore di SOSE, in forza di qualsiasi tipo di contratto di lavoro;
- tutti coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima;
- tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la Società (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti, fornitori e terze parti in genere).

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del **Modello**, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

SOSE disapprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del **Modello**, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.



2.5 Il processo di predisposizione e aggiornamento del Modello di SOSE

SOSE garantisce la funzionalità, l'aggiornamento e la costante attuazione del **Modello**, secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice* di riferimento.

Coerentemente all'evoluzione che la materia ha avuto negli anni e ai cambiamenti operativi ed organizzativi che sono intervenuti in seno alla Società, la stessa ha valutato opportuno, in accordo alle previsioni del **Decreto**, mantenere costantemente aggiornato il proprio **Modello**:

- predisponendo ed aggiornando periodicamente una mappa delle attività aziendali;
- individuando nell'ambito delle stesse le cosiddette attività sensibili ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del **Decreto**.

L'analisi ha interessato tutti i reati presupposto appartenenti alle categorie indicate nella Tabella A nel paragrafo 1.2. Alla luce della specifica operatività di SOSE, si ritiene che tra i reati previsti nel **Decreto** possano potenzialmente riguardare la Società quelli appartenenti alle seguenti categorie: reati contro la Pubblica Amministrazione; reati societari; delitti informatici e cybersecurity; delitti di criminalità organizzata; delitti in violazione del diritto d'autore; omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; reati tributari; reati transazionali; reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio; delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; reati ambientali; delitti contro la personalità individuale; impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; reati tributari; delitti contro il patrimonio culturale e reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Per tali famiglie di reato trovano applicazione i principi generali di controllo descritti nella Parte Generale, i principi generali di comportamento e di controllo preventivo descritti nel Codice Etico nonché i principi di controllo specifici previsti in ciascuna Parte Speciale.

Per quanto concerne le altre tipologie di reati sopra non menzionate, la Società ha adottato un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volto ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali e astrattamente idoneo a eliminare o minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti, richiamandosi, anzitutto, ai principi generali di controllo descritti nella Parte Generale e ai principi di comportamento espressi nel Codice Etico.

2.6 Elementi fondamentali del Modello di SOSE

In coerenza con le indicazioni del **Decreto** e delle associazioni di categoria, il **Modello** di SOSE è stato concepito tenendo conto delle seguenti componenti fondamentali:

- mappatura delle attività aziendali "sensibili";
- analisi e adeguamento delle procedure in essere;
- formale allineamento ai principi etici;
- definizione di regole per la gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;



- trasparenza e tracciabilità di ogni operazione e conseguente possibilità di verifica ex post dei comportamenti aziendali;
- attribuzione a un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV” oppure “Organismo”) - dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, continuità di azione e professionalità - del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del **Modello** e di proporre l’aggiornamento, previo conferimento, a tal fine, al medesimo, di poteri, mezzi e accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività;
- strutturazione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo;
- previsione di un articolato e capillare sistema di formazione e informazione finalizzato a divulgare i contenuti e i principi del **Modello** e consolidare in tutti i Destinatari la conoscenza dei principi e delle regole cui la concreta operatività di SOSE deve conformarsi;
- predisposizione di uno specifico sistema disciplinare idoneo a sanzionare qualsiasi violazione del **Modello**;
- monitoraggio del mantenimento nel tempo dell’idoneità del **Modello** e del suo concreto funzionamento.

2.7 Presidi generali di controllo

La Società si pone l’obiettivo di implementare un efficace sistema di controlli preventivi che sia tale da non poter essere eluso se non fraudolentemente, anche ai fini dell’esclusione di responsabilità amministrativa dell’**Ente**.

Ciò premesso, di seguito sono illustrati i criteri di individuazione dei presidi di controllo finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto.

Detti presidi sono articolati su tre livelli:

- **principi generali di controllo**, ai quali, a prescindere dal grado di rilevanza delle singole fattispecie di reato o dal grado di rischio sotteso a ciascuna delle aree a rischio identificate, devono essere uniformate le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno e gestione dei rischi:
 - **segregazione delle funzioni** - deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le operazioni, tenendo conto dalle dimensioni della Società;
 - **esistenza di norme e regole procedurali interne formalizzate** - devono esistere disposizioni aziendali idonee alla regolamentazione delle attività, delle responsabilità e dei controlli;
 - **esistenza di deleghe e procure** - devono esistere regole formalizzate per l'esercizio delle deleghe e procure;
 - **tracciabilità** - i soggetti, le unità organizzative interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;



- **protocolli di controllo**, che consistono in presidi di controllo finalizzati a scongiurare il concretizzarsi delle modalità di attuazione dei reati in ciascuna delle attività sensibili per ciascuna delle aree a rischio mappate e riportate nelle Parti Speciali del **Modello**.

2.8 Il sistema di controllo preventivo di SOSE

Al fine di garantire l'efficacia del **Modello**, lo stesso si innesta su un'architettura di controlli preventivi che compongono in maniera integrata il Sistema di Controllo Interno di SOSE. Tra le componenti principali si richiamano le seguenti:

- **il sistema normativo interno**, finalizzato anche alla prevenzione dei reati presupposto, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - il Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che operano per conto o nell'interesse di SOSE, siano essi amministratori, dipendenti o collaboratori a vario titolo;
 - le policy e le regole procedurali interne (che danno attuazione ai "protocolli di controllo" richiamati nella parte speciale del **Modello**). Le regole procedurali disciplinano le modalità operative da seguire nello svolgimento delle attività aziendali, incluse quelle sensibili, prevedendo i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Oltre alle regole procedurali interne, si deve fare riferimento anche alle procedure informatiche, ossia applicativi informatici, di alto livello qualitativo, affermati sia in sede nazionale sia internazionale, che supportano le attività aziendali.

Essi costituiscono la "guida" alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e compliance, essendo i processi gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.

Una rappresentazione completa, organica ed aggiornata del sistema delle regole procedurali interne è pubblicata sulle piattaforme informatiche aziendali e quindi disponibile a tutti i dipendenti della Società;

- un sistema di controllo di gestione e un sistema di controllo dei flussi finanziari nelle attività a rischio.

La gestione dei flussi finanziari avviene nel rispetto dei principi di tracciabilità e di documentabilità delle operazioni effettuate, nonché di coerenza con i poteri e le responsabilità assegnate.

Il sistema di controllo di gestione adottato da SOSE è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni;

- **una struttura organizzativa** coerente con le attività aziendali, idonea ad assicurare la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una chiara e organica attribuzione dei compiti e una appropriata segregazione delle funzioni, tenendo conto delle dimensioni della Società, assicurando che gli assetti previsti dalla struttura organizzativa siano realmente attuati e oggetto di controllo, attraverso:



- un organigramma formalmente definito, che descrive il modello organizzativo della Società e identifica le linee di dipendenza gerarchica e funzionale di tutte le unità organizzative;
- i documenti organizzativi aziendali che, oltre a delineare l'organizzazione aziendale, definiscono, per ogni unità organizzativa, dipendenza gerarchica, riporti, scopo, struttura, nonché responsabilità, compiti e attività di competenza, rispecchiando fedelmente l'effettiva operatività delle unità organizzative;
- contratti di servizi con terze parti mediante i quali sono gestiti interi o singole porzioni di processi;
- un'architettura di *poteri* (deleghe e procure) formalizzata, che costituisce parte integrante e sostanziale del **Modello**.

In particolare, la delega (o potere di "gestione") costituisce un atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. In rapporto strettamente connesso alla delega si colloca il potere autorizzativo, inteso come quel potere di approvazione avente valenza interna e correlato all'esercizio di una delega (un esempio di potere autorizzativo interno è rappresentato dal potere di approvare le c.d. Richieste di Acquisto).

La procura (o potere di "firma/rappresentanza") consiste, invece, in un atto giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce specifici poteri di rappresentanza; tale atto legittima il destinatario ad agire nei confronti di soggetti terzi.

I poteri sono strettamente connessi e coerenti alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate e circoscritti, ove opportuno, a ben precisi limiti di valore.

In particolare, in relazione al sistema di procure, la Società prevede l'attribuzione di:

- *poteri di rappresentanza permanente*, attribuibili tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività *connesse* alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale;
- *poteri relativi a singole operazioni*, conferiti con procure notarili o meno, in coerenza con le leggi che definiscono le forme di rappresentanza e con le tipologie dei singoli atti da stipulare, nonché in considerazione delle diverse esigenze di opponibilità verso i terzi.

I principi ispiratori del sistema di attribuzione dei poteri sono:

- definizione di ruoli, responsabilità e controlli nel processo di conferimento, aggiornamento e revoca delle deleghe e delle procure;
- conferimento, aggiornamento e revoca dei poteri in coerenza con i ruoli ricoperti nell'organizzazione; in particolare, viene assicurato il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema dei poteri e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione, ad esempio: della revisione dell'assetto macro-organizzativo aziendale (costituzione di unità organizzative); di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura; di uscita dall'organizzazione di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitano di poteri aziendali;
- tempestiva e costante diffusione delle informazioni circa la titolarità dei poteri attribuiti ed i relativi cambiamenti;



- verifica periodica della conformità dell'esercizio dei poteri di rappresentanza con le procure conferite;
- monitoraggio periodico dell'adeguatezza del sistema dei poteri e relativo aggiornamento, avuto riguardo alla eventuale evoluzione dell'attività dell'impresa.

Con riferimento al *sistema di attribuzione delle deleghe e dei poteri autorizzativi*, fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, gli ulteriori requisiti essenziali sono:

- le deleghe coniugano ciascun potere di gestione e la relativa responsabilità ad una adeguata posizione nell'organigramma, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto;
- le deleghe e i poteri autorizzativi vengono definiti da parte dell'Amministratore Delegato, che adotta ogni provvedimento organizzativo - anche attraverso suoi delegati - secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, che è tenuto a curarne l'adeguatezza nel tempo;
- le attribuzioni delegate sono coerenti con gli obiettivi aziendali.

Per quanto attiene alle *procure*, e fermi restando i principi ispiratori sopra riportati, i requisiti essenziali per il loro conferimento sono:

- ogni soggetto che, per conto di SOSE, esercita poteri di rappresentanza è dotato di idonea procura, la quale identifica in maniera espressa i soggetti abilitati a esercitare la rappresentanza nei confronti delle controparti;
- ciascuna procura definisce in dettaglio i poteri conferiti al soggetto interessato;
- le procure sono coerenti e conformi ai poteri di gestione e ai poteri autorizzativi conferiti al singolo procuratore, fatte salve le eventuali procure relative a singole operazioni.

La Società conserva e gestisce gli archivi delle deleghe e delle procure conferite, così da avere una completa tracciabilità delle stesse;

- un sistema di remunerazione e di incentivazione di tutti i lavoratori della Società:
 - disegnato con l'obiettivo di remunerare il ruolo ricoperto, tenuto conto delle responsabilità assegnate e delle competenze e capacità dimostrate, nonché di una puntuale valutazione dei rischi, sia in una prospettiva di breve sia di medio-lungo periodo;
 - volto a premiare i risultati ottenuti tenendo conto dei comportamenti posti in essere per il loro raggiungimento, informati al pieno rispetto della normativa vigente, del Codice Etico, del **Modello** e delle procedure aziendali in essere.

Il sistema di remunerazione e di incentivazione definito dalla Società, quindi, prevede obiettivi aventi carattere di ragionevolezza, è incentrato anche sulla valorizzazione dell'elemento qualitativo e comportamentale dell'operato dei suoi destinatari ed è volto a premiare anche la capacità di esprimere competenze organizzative mediante comportamenti improntati ai valori e alle regole della normativa vigente, del Codice Etico, del **Modello** e delle procedure aziendali in essere;

- un **sistema di gestione dei processi esternalizzati** per i quali la Società ha definito le attività esternalizzate, i criteri di selezione dei fornitori - sotto il profilo della professionalità, della reputazione, dell'onorabilità e della capacità finanziaria - e i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni degli stessi.



SOSE ha stipulato contratti di servizi per la regolamentazione dei rapporti con altre società che forniscono servizi in favore della stessa. Detti contratti prevedono:

- la chiara indicazione dell'attività oggetto del contratto di servizio, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo;
- che il fornitore dà adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Società;
- che il fornitore informa tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente e in maniera efficiente ed efficace;
- che il fornitore garantisce la riservatezza dei dati relativi alla Società;
- che la Società ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore, inclusa la possibilità di effettuare specifici audit;
- che la Società può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- un sistema di penali in caso di inadempienze contrattuali;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione, anche parziale, senza il consenso della Società;
- specifiche clausole in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

2.9 Sistema di Whistleblowing

Con Legge 30 novembre 2017, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha modificato l'art. 6 del **Decreto**, si è previsto che i Modelli debbano contenere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti di presentare, a tutela dell'integrità dell'**Ente**, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del **Decreto** e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del *Modello di organizzazione e gestione* dell'**Ente**, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

SOSE ha provveduto ad allinearsi alla normativa sopra richiamata, adottando un sistema di gestione delle segnalazioni conforme ai requisiti di legge e sviluppando modalità operative e procedure interne dettagliatamente descritte nei paragrafi 3.5, Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza, e 4, Il Sistema Sanzionatorio, del presente **Modello**.



3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Composizione e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di SOSE è un organo collegiale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del **Modello**, curandone l'aggiornamento.

L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di SOSE, che ha affidato i compiti dell'Organismo di Vigilanza a soggetti esterni con comprovate caratteristiche di autonomia, professionalità e indipendenza.

L'Organismo resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere rinnovato. In caso di cessazione del CdA, l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere le proprie funzioni fino a nuova nomina da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In conformità al **Decreto** e alle Linee Guida di Confindustria, l'OdV di SOSE è in possesso dei requisiti di:

- a. autonomia e indipendenza;
- b. professionalità;
- c. continuità d'azione.
- a. Autonomia e indipendenza

L'OdV gode di autonomia e indipendenza e non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica. In particolare, i suoi componenti non sono legati alla Società da rapporti commerciali o di parentela con Soci o amministratori idonei a ridurre l'autonomia di giudizio, non hanno vincoli di dipendenza, subordinazione, né rivestono cariche operative all'interno di SOSE.

Al fine di preservare l'indipendenza dell'OdV, l'Organismo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

A ulteriore garanzia della propria indipendenza, l'OdV informa, in merito all'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, con cadenza semestrale. In ogni caso, l'Organismo riferisce tempestivamente ogni evento di particolare rilievo.

Le attività attuate dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del **Modello**.

L'OdV, nell'espletamento delle proprie funzioni, dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione di SOSE provvede ad attribuire all'OdV, sulla base delle indicazioni del medesimo, una dotazione finanziaria annuale per i costi e le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'OdV dispone in totale autonomia delle somme a esso attribuite, senza necessità di alcuna autorizzazione o approvazione dei relativi costi e spese, salvo l'obbligo di fornire annualmente alla Società adeguata rendicontazione delle somme impiegate.

- b. Professionalità



L'OdV è in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che l'Organismo è chiamato a svolgere, potendo altresì avvalersi del supporto tecnico di soggetti interni o esterni alla Società.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite, l'Organismo si avvale, per lo svolgimento della propria attività operativa, della Unità organizzativa competente in materia del **Decreto**, nonché delle altre figure o unità organizzative che, di volta in volta, si rendessero utili all'espletamento delle attività di competenza.

c. Continuità d'azione

L'OdV opera presso la Società, esercitando continuativamente i poteri di controllo per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli.

Al fine di assicurare il costante monitoraggio dei processi aziendali sensibili ai sensi del **Decreto**, l'OdV si avvale delle competenti funzioni aziendali per le attività di vigilanza, per il mantenimento dell'idoneità del **Modello** e per la gestione dei flussi informativi nei suoi confronti previsti dal **Modello**.

Oltre che del rapporto continuativo con le funzioni competenti, l'Organismo di Vigilanza si può, avvalere sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, delle altre funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni. In ogni caso la responsabilità delle attività svolte per conto dell'Organismo ricade sul medesimo.

La perdita dei predetti requisiti da parte del singolo componente conduce alla decadenza automatica dall'incarico di quel componente, salvo l'obbligo di ricostituire il collegio che potrà comunque continuare ad operare con i componenti residui.

L'Organismo si può dotare di un apposito Regolamento, predisposto e approvato dall'Organismo medesimo, espressione della sua autonomia operativa e organizzativa, volto a disciplinare, in particolare, il funzionamento delle proprie attività. Tale Regolamento prevede, tra l'altro: a) le modalità di riunione e di deliberazione dell'Organismo; b) le modalità di esercizio delle funzioni; c) l'interfaccia con le funzioni aziendali di cui si avvale. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto e ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata.

3.2 Cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di revoca del mandato

Costituiscono motivi di ineleggibilità e, se sopravvenuti, di decadenza o revoca del mandato per "giusta causa", a seconda dei casi, dei componenti dell'OdV:

- a. trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b. avere rapporti di coniugio o convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con Amministratori, Sindaci o Dirigenti di SOSE;
- c. la sussistenza di situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziale, ed in particolare intrattenere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con



- SOSE; a tal fine, non rileva il rapporto intrattenuto dallo stesso Organismo in relazione all'incarico affidato;
- d. ricoprire la carica di Amministratore di SOSE;
 - e. l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'Organismo;
 - f. la sussistenza di situazioni che possano impedire di svolgere, diligentemente ed efficacemente, il mandato nell'interesse di SOSE;
 - g. un grave negligenza o inadempimento dei propri doveri, così come definiti nel **Modello**, o essere in alcuna ulteriore situazione o condizione tali da pregiudicarne l'autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni, tenuto conto degli interessi di SOSE;
 - h. trovarsi in una delle situazioni di seguito elencate: (i) essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria; (ii) essere stato condannato o aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche con sentenza non definitiva, in relazione ai reati previsti dal **Decreto**; (iii) essere stato rinviato a giudizio in un procedimento penale in relazione ai reati previsti dal **Decreto**; (iv) essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.); (v) essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - i. qualora, a seguito di una sentenza di condanna della Società ai sensi del **Decreto** o a una sentenza di patteggiamento, passate in giudicato, risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del **Decreto**;
 - j. la violazione degli obblighi di riservatezza.

Laddove alcuno dei motivi di ineleggibilità, di decadenza o revoca dovesse configurarsi a carico di uno dei componenti dell'Organismo nel corso dello svolgimento dell'incarico, questi dovrà darne notizia al Consiglio di Amministrazione e decadrà automaticamente dalla carica.

Al fine di garantire la continuità di azione dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sia la revoca del mandato - che potrà avvenire soltanto per "giusta causa", al ricorrere di una delle condizioni sopra richiamate - sia la decadenza vengono disposte mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Collegio Sindacale.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

Nelle more della nomina del nuovo componente, le funzioni e i compiti assegnati all'OdV sono provvisoriamente esercitati dai componenti residui.

3.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo, responsabile di verificare e vigilare sull'adeguatezza ed effettiva osservanza del **Modello** e sul suo aggiornamento, è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili.

Più in particolare, è compito dell'OdV:



- verificare l'efficacia del **Modello** in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al **Decreto**, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del **Modello**, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- monitorare e valutare la validità nel tempo del **Modello**, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, al fine evitare i rischi di commissione di reati, promuovendo, anche previa consultazione delle unità organizzative interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- effettuare, sulla base del proprio Piano di lavoro, ovvero anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per accertare se l'attività venga svolta conformemente al **Modello** adottato;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di follow-up;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre unità organizzative competenti - il sistema dei poteri in vigore, al fine di accertarne la coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- effettuare, sulla base del proprio Piano di lavoro, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri (deleghe, poteri autorizzativi e procure);
- definire e curare, in attuazione del **Modello**, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato, dalle unità organizzative interessate, sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire - ove ritenuto necessario - ulteriori modalità di comunicazione / segnalazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del **Modello**;
- attuare, in conformità al **Modello**, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del **Modello**;
- gestire i flussi informativi e le segnalazioni indirizzate all'OdV attraverso i vari canali approntati dalla Società in conformità alla normativa;
- vigilare sull'effettiva applicazione del **Modello** e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni - normative e procedurali - che possono dare luogo a reati di cui al **Decreto**;
- promuovere, di concerto con le unità organizzative competenti in materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione, un adeguato processo formativo del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del **Modello**;
- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al **Decreto**;



- verificare periodicamente, con il supporto delle altre unità organizzative competenti, la validità delle clausole finalizzate ad assicurare l'osservanza del **Modello** da parte dei Destinatari;
- comunicare eventuali violazioni del **Modello** agli organi competenti, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

All'Organismo di Vigilanza non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'**Ente**.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, all'OdV sono attribuiti i poteri di seguito elencati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- verificare che i Responsabili delle unità organizzative forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, fornitori di servizi, nonché revisori, nell'ambito delle attività svolte per conto della Società;
- condurre, anche direttamente o mediante il supporto di funzioni competenti, indagini interne e attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del **Modello**;
- informare tempestivamente l'Amministratore Delegato di eventuali irregolarità rilevate proponendo che siano adottate misure disciplinari;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del **Modello** anche avvalendosi della documentazione organizzativa interna o predisponendo materiale formativo contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di un budget di spesa, all'interno del budget affidato all'Unità organizzativa competente in materia del Decreto. L'Organismo può deliberare in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi, rimandando a chi è dotato dei poteri di firma in SOSE per sottoscrivere i relativi impegni.

3.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'OdV di SOSE, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, cura l'informazione degli organi sociali competenti affinché possano adottare le conseguenti deliberazioni e azioni necessarie al fine di garantire l'effettiva e costante adeguatezza e concreta attuazione del **Modello**.

In particolare, l'OdV predispone una relazione almeno semestrale, in coerenza con il piano delle attività approvato ad inizio di ogni esercizio, ha per oggetto l'attività svolta nei periodi di riferimento e ha come destinatario il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

La relazione ha per oggetto:



- l'attività svolta, con particolare riferimento a quella di verifica sui processi sensibili ai sensi del **Decreto**;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del **Modello**;
- un'analisi di tutte le segnalazioni ricevute e delle azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
- le proposte di revisione e aggiornamento del **Modello**;
- l'informazione sul Piano di attività.

L'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione il Piano di attività per l'anno successivo.

Inoltre, l'OdV deve porre in atto flussi informativi ad hoc, indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di circostanze che rendano necessaria o comunque opportuna l'informativa. Pertanto, l'Organismo dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Delegato in merito a:

- qualsiasi violazione del **Modello** ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del **Decreto**;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del **Decreto**, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento delle sue funzioni;
- esito degli accertamenti condotti dall'OdV medesimo a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del **Decreto**;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte dell'Amministratore Delegato.

L'OdV, inoltre, dovrà riferire senza indugio, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge:

- al Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del **Modello** poste in essere dall'Amministratore Delegato, da dirigenti della Società, da membri del Collegio Sindacale o dalla società di revisione;
- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del **Modello** poste in essere da membri del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV di SOSE potrà, comunque, essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del **Modello** oppure a situazioni specifiche.

Tutte le segnalazioni con rilevanza in materia di prevenzione della corruzione (ai sensi della Legge n. 190/2012) dovranno essere trasmesse dall'OdV anche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.).

Con riferimento alla vigilanza sulle norme di Legge (tra le quali rientra il D. Lgs. 231/01), con cadenza semestrale, il Collegio Sindacale incontra l'Organismo di Vigilanza per essere aggiornato sulle attività dallo stesso svolte.



In tali circostanze vengono forniti aggiornamenti dall'Organo di Controllo su eventi di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività laddove gli stessi possono avere impatti sulla compliance 231/01.

Tali riunioni dovranno essere tracciate in appositi verbali del Collegio Sindacale.

3.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett. d), del **Decreto** impone la previsione nel **Modello** di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del **Modello** stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del **Modello** e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal **Decreto**.

L'efficacia dell'attività di vigilanza dell'Organismo trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del **Modello**, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi, di cui essi vengano a conoscenza, che possano determinare una violazione del **Modello** o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del **Decreto**.

A tal fine sono anche istituiti specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori prassi applicative, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- segnalazioni;
- flussi informativi ad hoc;
- informativa periodica.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei flussi informativi oggetto di trasmissione all'OdV, distinti in funzione delle suddette categorie.

3.5.1 Segnalazioni

Tutti i dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società sono tenuti a informare tempestivamente ed anche in forma anonima l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del **Modello**.

A tal riguardo, in ossequio alle previsioni della legge n. 179/2017, che ha introdotto nell'ordinamento italiano anche per il settore privato le "Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (la "Legge Whistleblowing"), SOSE si è dotata di una pluralità di canali dedicati alla segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, dei componenti degli organi sociali e dei collaboratori esterni. In particolare, la Società si è dotata:

- 1 della casella di posta elettronica ordinaria **organismodivigilanza@sose.it**;
- 2 della piattaforma dedicata al Whistleblowing <https://sose.pawhistleblowing.it/>.

La prima può essere utilizzata da tutti i possibili segnalanti sopra indicati per presunte violazioni del **Modello** e ha come destinatario l'Organismo di Vigilanza. La casella di posta ordinaria ha tutti i requisiti di sicurezza previsti per gli account aziendali.



La piattaforma dedicata al Whistleblowing può essere utilizzata solo dai dipendenti per segnalazioni relative a comportamenti che possono presumibilmente costituire reati o violazioni del *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* ex D. Lgs.231/01. La piattaforma dispone di standard di sicurezza ad hoc, che rispondono alla normativa in materia di whistleblowing, al fine di garantire la massima tutela e riservatezza sia delle persone segnalanti che dell'oggetto delle segnalazioni. La segnalazione effettuata attraverso canale informatico ha come destinatario l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta. La Società adotta misure idonee affinché sia garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il cambio di mansione e ogni altra misura contro il soggetto segnalante sono nulle. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

In caso di segnalazione rilevante ai fini 231, l'OdV ne dà immediata comunicazione alle funzioni competenti ad effettuare le attività di contestazione delle infrazioni al **Modello** e di applicazione di sanzioni e svolge l'istruttoria. Le risultanze dell'istruttoria sono tempestivamente comunicate alle funzioni sopra indicate per le attività di loro competenza.

L'Organismo di Vigilanza e chiunque viene coinvolto nell'attività istruttoria agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della Società.

3.5.2 Flussi Informativi ad hoc

Nel presente paragrafo è illustrata una categoria specifica di segnalazioni, ovvero quella attinente ad eventi che determinano un obbligo automatico in capo ai dipendenti aziendali o a terzi che intrattengono rapporti con la Società di informare prontamente l'OdV (flussi informativi ad hoc).

Le informazioni ricomprese in tale categoria concernono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al **Decreto**, avviate anche nei confronti di ignoti;
- informativa in merito alla testimonianza in procedimenti penali nei quali sia coinvolta SOSE ovvero componenti dei suoi organi sociali o suoi dipendenti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal **Decreto**;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro (con prognosi superiore a 40 gg.), ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dalle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal **Decreto**;
- informativa in merito a pressioni illegittime subite da soggetti sia interni che esterni nello svolgimento delle proprie mansioni;



- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- gli acquisti effettuati in deroga al protocollo di riferimento e al Codice degli Appalti;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti per violazioni del **Modello**, dei relativi esiti e motivazioni e delle eventuali sanzioni irrogate.

In apposita istruzione operativa sono tipizzate casistiche specifiche di criticità attuali o potenziali che determinano l'esigenza di una informativa ad hoc all'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, l'elenco è volutamente esteso dal momento che si vogliono invitare i dipendenti aziendali a responsabilizzarsi ed effettuare segnalazioni che saranno valutate dall'Organismo di Vigilanza come indicato nel paragrafo 3.5.4.

Per l'indirizzamento dei flussi informativi ad hoc all'Organismo di Vigilanza viene utilizzato il canale informativo **organismodivigilanza@sose.it**.

3.5.3 Informativa periodica – Attestazione 231

Semestralmente i responsabili delle Unità o delle Aree, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, comunicano all'OdV:

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del **Modello**, evidenziando e giustificando, se del caso, eventuali deroghe all'applicazione dei protocolli e delle procedure e ricapitolando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate ai dipendenti, ai componenti degli organi sociali o a terzi, ovvero i provvedimenti motivati in caso di archiviazione di procedimenti disciplinari, già oggetto di flussi informativi ad hoc;
- informazioni periodiche utili all'Organismo di Vigilanza e dal medesimo definite in apposita istruzione operativa, con l'eventuale documentazione di supporto;
- report predisposti dai responsabili delle Funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del **Decreto**.

Con riferimento al secondo punto, gli esponenti aziendali trasmettono flussi informativi all'OdV quanto meno relativamente ai seguenti aspetti:

- procedure di gara ad evidenza pubblica/procedure negoziate e provvedimenti rilevanti;
- rapporti con terze parti rilevanti: partner commerciali, industriali e finanziari;
- operazioni con parti correlate;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- eventuali operazioni straordinarie;
- assunzioni di personale apicale;
- contenziosi in essere;
- omaggi e liberalità erogati;
- sponsorizzazioni effettuate;
- verifiche ispettive ricevute (interne ed esterne);
- incidenti sul lavoro;
- incidenti ambientali.



Con specifico riferimento agli “incidenti sul lavoro”, agli “incidenti ambientali” ed alle verifiche ispettive ricevute da enti esterni, il flusso deve essere gestito anche ad “evento”, rendendosi necessaria in tali circostanze l’immediata informativa all’Organismo di Vigilanza, al Top Management e alle Funzioni aziendali preposte, mediante il canale informativo **organismodivigilanza@sose.it**.

Le Attestazioni Semestrali 231 sono predisposte seguendo le modalità operative indicate in apposita istruzione operativa e sulla base di format predefiniti, concordati con l’Organismo di Vigilanza, ai quali è allegata la documentazione rilevante e giustificativa di quanto segnalato. Le Attestazioni 231 sono inviate entro il 31 del mese successivo al semestre di riferimento all’Organismo di Vigilanza e all’Unità organizzativa competente in materia del **Decreto**, a cura dei Responsabili delle Unità organizzative.

Inoltre, il Responsabile dell’Unità organizzativa competente in materia del **Decreto**, il Responsabile per la corruzione e la trasparenza ed il Responsabile Internal Auditing mantengono flussi informativi costanti con l’Organismo di Vigilanza per l’aggiornamento sui rispettivi piani di attività e relativi risultati, in relazione alla materia del **Decreto**.

3.5.4 Flussi informativi del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

In relazione agli impatti delle attività di testing ai fini della Legge 262/05 sui reati societari, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari incontra - in occasione dell’approvazione del bilancio annuale - l’Organismo di Vigilanza per relazionare sulle risultanze delle attività svolte. Gli esiti dei predetti incontri sono verbalizzati nei verbali delle riunioni periodiche dello stesso OdV.

Il buon esito dell’attività di testing consente al Dirigente Preposto e all’Amministratore Delegato il rilascio delle relative attestazioni.

Nel caso in cui dalle attività svolte emergessero rilievi significativi per gli impatti sui reati societari sarà cura del Dirigente Preposto darne informazione all’OdV per le azioni del caso.

È cura del Dirigente Preposto aggiornare puntualmente l’OdV su tutti i cambiamenti procedurali e organizzativi attinenti alla sua attività (con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili) che possano avere un impatto significativo sul **Modello**.

3.5.5 Flussi informativi relativi al “Sistema di Controllo del rischio fiscale”

Ai fini dell’identificazione dei processi che generano dati rilevanti ai fini fiscali, dei relativi rischi e controlli e della relativa attività di monitoraggio periodico, l’Unità organizzativa competente in materia di gestione risorse provvede ad informare tempestivamente l’OdV in ordine a eventi rilevanti ai fini fiscali (es. potenziali violazioni dei protocolli del **Modello** della Società per la prevenzione dei “reati tributari”, verifiche ispettive di rilievo, contestazione da parte dell’autorità fiscale, contenziosi fiscali di rilievo, tavoli di lavoro sul corretto trattamento fiscale di particolari operazioni, aggiornamenti delle procedure, ecc.).

L’informativa rientra nel flusso informativo (ad evento) ovvero in quello periodico delle attestazioni 231/01 (nell’ambito delle verifiche ispettive ricevute da Enti esterni oppure dei rilievi della Società di Revisione).



3.5.6 Flussi informativi relativi alla Salute Sicurezza e Ambiente

In relazione alle tematiche salute, sicurezza e ambiente e in ragione della loro rilevanza per la Società, vengono svolti degli incontri tra l'OdV, il Responsabile della Direzione per la Sicurezza e il RSPP, ove necessari al fine di aggiornare l'OdV sui principali temi ed affrontare eventuali segnalazioni pervenute su incidenti e infortuni.

Nell'ambito di tali incontri vengono affrontati anche i temi della sostenibilità rilevanti ai fini della compliance al D.Lgs. 231/01.

3.5.7 Gestione dei flussi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta. In particolare, le segnalazioni ricevute attraverso i canali sopra citati vengono gestite dall'OdV come segue:

- valutazione preliminare: l'OdV effettua una prima valutazione della segnalazione al fine di:
 - accertare che rientri nell'ambito di competenza dell'Organismo;
 - verificare che sia sufficientemente circostanziata per poter procedere ad un approfondimento della stessa.

Nel caso in cui la segnalazione presenti le caratteristiche sopra riportate, l'OdV avvia le attività di istruttoria; in caso contrario, provvede all'archiviazione della segnalazione, con una breve nota esplicativa, e informa l'Amministratore Delegato, per le valutazioni del caso, qualora la stessa non rientri nell'ambito di competenza dell'OdV;

- attività istruttoria: l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità la segnalazione al fine di verificare la necessità di effettuare specifici approfondimenti per accertare i fatti ivi denunciati.

Tale necessità viene determinata sulla base dei seguenti elementi: (i) informazioni fornite a corredo della segnalazione; (ii) attuali procedure in vigore attinenti ai fatti segnalati; (iii) segnalazioni/verifiche precedenti aventi lo stesso oggetto e già esaminate.

Nel caso in cui l'OdV ritenga di non dover procedere all'effettuazione di ulteriori verifiche, redige una breve nota esplicativa delle analisi svolte e archivia la segnalazione. Qualora, invece, ritenga di dover procedere con ulteriori approfondimenti, avvia verifiche ad hoc (attività di indagine), eventualmente con modalità riservate, in funzione dell'oggetto della segnalazione;

- attività di indagine: l'attività di indagine che dovesse seguire alla segnalazione viene condotta mediante il supporto delle unità organizzative competenti o di soggetti esterni e nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche;
- misure correttive: qualora l'indagine rilevi la necessità di un intervento correttivo, l'OdV ne chiede l'attuazione;
- attività di reporting: l'OdV predispone la reportistica circa l'esito dell'attività svolta, diretta al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.



L'OdV istituisce un registro delle segnalazioni, contenente l'indicazione delle segnalazioni pervenute, dei relativi responsabili, nonché delle eventuali sanzioni irrogate nei loro confronti.



4 SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

4.1 Principi generali

La predisposizione di un sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel **Modello** è condizione essenziale per assicurare l'effettività del **Modello** stesso.

Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lettera b), del **Decreto** prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate negli stessi.

Ai fini del presente sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del **Modello**. Essendo quest'ultimo costituito anche dal sistema normativo interno, che ne è parte integrante, ne deriva che per "violazione del **Modello**" deve intendersi anche la violazione di uno o più principi o norme definite dai vari documenti aziendali che compongono i presidi generali di controllo ed i relativi protocolli attuativi (cfr. paragrafi 2.7).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal **Modello** sono assunte da SOSE in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del **Modello** stesso possano determinare.

In particolare, è possibile individuare, a fini esemplificativi e non esaustivi, le seguenti principali tipologie di violazioni:

- a. mancato rispetto del **Modello**, qualora si tratti di violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal **Decreto** o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del **Decreto**;
- b. mancato rispetto del **Modello**, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree a rischio reato o alle attività sensibili indicate nelle Parti Speciali del **Modello**;
- c. omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del **Modello**;
- d. mancata partecipazione all'attività di formazione relativa al contenuto del **Modello** e, più in generale, del **Decreto** da parte dei Destinatari interni;
- e. violazioni e/o elusioni del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure), ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV;
- f. qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione, anche indiretta dei segnalanti;
- g. violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV (descritti nel paragrafo 3.5).

Sono considerate violazioni del **Modello** anche l'inosservanza delle misure di tutela del segnalante nonché l'invio di una segnalazione, con dolo o colpa grave, che si riveli infondata e strumentale al perseguimento di fini diffamatori verso i singoli o la Società. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.



L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

4.2 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso di violazione del **Modello** da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci di SOSE, ne viene informato il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca della delega, nel caso di amministratori titolari di deleghe;
- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con, all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso – oltre alla revoca - l'eventuale esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'Amministratore e/o Sindaco nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni.

4.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole prescritte nel **Modello** costituiscono "illeciti disciplinari", rilevanti anche ai sensi del Codice Disciplinare Aziendale.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare Aziendale, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile.

4.3.1 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di uno o più dirigenti, delle prescrizioni previste nel **Modello 231**, o adozione, nell'espletamento delle proprie attività, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del **Modello** stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, riservandosi di valutare le misure disciplinari più idonee da adottare, quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente CCNL dei dirigenti industriali.



4.3.2 Impiegati e quadri

In conformità alle previsioni contenute nella normativa di fonte collettiva applicabile (Sezione quarta, Titolo VII, del vigente CCNL per l'industria metalmeccanica privata):

- a) incorre nei provvedimenti di **richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione**, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal **Modello** o adotti, nell'espletamento di attività nelle relative aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del **Modello** stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del dipendente, individuati dal CCNL di riferimento, pregiudizievoli per il funzionamento e l'immagine della Società;
- b) incorre nel provvedimento di **licenziamento con preavviso** il lavoratore che ponga in essere, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del **Modello**, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto a);
- c) incorre nel provvedimento di **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal **Decreto** ovvero posto in essere in violazione delle prescrizioni del **Modello**, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal **Decreto**, dovendosi ravvisare in tale condotta una gravissima violazione che provochi alla Società grave nocimento materiale e/o reputazionale.

Il presente documento integra a tutti gli effetti di legge il Codice Disciplinare Aziendale adottato dalla Società ed è assoggettato agli oneri di affissione ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

4.4 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti e altri soggetti esterni alla Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal **Modello** può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, in virtù delle clausole che SOSE prevede in ogni contratto.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di servizi, le sanzioni verranno applicate al lavoratore, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte dello stesso, da parte del proprio datore di lavoro (somministratore o appaltatore) e i procedimenti potranno dare luogo anche ad azioni nei confronti dello stesso somministratore o appaltatore.

La Società, in ogni caso, potrà limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti con gli appaltatori e i somministratori, la sostituzione dei lavoratori che abbiano commesso le violazioni di cui sopra.



4.5 Procedimento di applicazione delle sanzioni

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del **Modello** si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di Destinatari quanto alle fasi di:

- contestazione della violazione all'interessato;
- determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento ha sempre inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti, della comunicazione con cui l'OdV segnala l'avvenuta violazione del **Modello**.

Più precisamente, l'OdV, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione e acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del **Modello**, deve attivarsi ai sensi e nelle forme previste dal paragrafo 3.5.4. al fine di espletare gli accertamenti e i controlli rientranti nell'ambito della propria attività; a valle di tale attività istruttoria e di indagine l'OdV deve attivare l'iter descritto nei seguenti paragrafi.

4.5.1 Il procedimento disciplinare nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Qualora riscontri la violazione del **Modello** da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del **Modello** che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della suddetta relazione, il Consiglio di Amministrazione convoca il soggetto indicato per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del **Modello** oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data dell'adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l'OdV, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta di sanzione contenuta nella relazione ricevuta.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'OdV, per le opportune verifiche.



Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del **Modello** da parte di un componente del Collegio Sindacale, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

4.5.2 Il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti

A) Dirigenti

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette all'Amministratore Delegato una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del **Modello** che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della suddetta relazione, l'Amministratore Delegato convoca il dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del **Modello**;
- l'avviso della data dell'audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire, l'Amministratore Delegato, di concerto con il Responsabile della unità organizzativa competente in materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione, valuta la posizione dell'interessato.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre un ruolo apicale con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del **Decreto**, il Consiglio di Amministrazione può revocare le deleghe attribuite.

Il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni da parte del dirigente. Tale termine decorre dalla data in cui sono state rese le giustificazioni scritte ovvero, se successive, le giustificazioni orali. Nell'ambito dell'*iter* sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di SOSE sia informato in tutti i casi suddetti in merito agli esiti delle verifiche interne ed alla sanzione applicata.

L'OdV, cui viene inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione. Ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il dirigente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del provvedimento disciplinare, può ricorrere al Collegio di Conciliazione e Arbitrato secondo le modalità previste dalla contrattazione applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

B) Impiegati e quadri

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di impiegati e quadri avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, del vigente CCNL applicabile nonché del Codice Disciplinare Aziendale.

In particolare, l'OdV trasmette all'Amministratore Delegato una relazione contenente:



- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del **Modello** che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Società, tramite il Responsabile della unità organizzativa competente in materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, trasmette al dipendente una comunicazione di contestazione scritta ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta contestata;
- le previsioni del **Modello** oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, il Responsabile della unità organizzativa competente in materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione, sentito l'Amministratore Delegato, assume provvedimenti in merito all'applicazione della sanzione, determinandone l'entità. Le sanzioni devono essere applicate entro dieci giorni dal ricevimento delle giustificazioni. Il relativo provvedimento è comunicato, altresì, all'OdV, che verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di SOSE sia informato in merito agli esiti delle verifiche interne ed alla sanzione applicata nei confronti dei dipendenti.

4.5.3 Sanzioni nei confronti dei collaboratori o dei soggetti esterni che operano per conto della Società

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano per conto della Società, SOSE ha definito specifiche clausole di salvaguardia in caso di violazioni, da parte degli stessi, del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure attuative.

Tali clausole potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse siano tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del soggetto responsabile delle violazioni, la risoluzione del rapporto.

Qualora si verifichi una violazione da parte dei collaboratori o dei soggetti esterni che operano su mandato della Società, l'OdV informa con relazione scritta il Presidente e l'Amministratore Delegato, nonché il Direttore Generale alla quale il contratto o rapporto si riferiscono.

Nei confronti dei responsabili appartenenti a questa categoria si applicano le misure predeterminate ai sensi del presente punto.



4.5.4 Sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

La Legge 179/2017 sancisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

In particolare, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Sulla base della normativa di riferimento, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Chi, all'interno dell'organizzazione, viola le misure di tutela dell'identità del segnalante ovvero commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, è soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare adottato da SOSE.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare adottato da SOSE.

4.5.5 Il procedimento nei confronti dei terzi Destinatari del Modello

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate al paragrafo 4.4, l'OdV trasmette all'Amministratore Delegato una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del **Modello** che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La suddetta relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di SOSE, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

Il Responsabile della unità organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con l'unità organizzativa competente in materia legale e sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dall'Amministratore Delegato, ovvero dal Consiglio di Amministrazione, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata, le previsioni del **Modello** oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.



Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione di SOSE sia informato in merito agli esiti delle verifiche interne ed alla sanzione di volta in volta applicata.



5 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1 Comunicazione

SOSE promuove la conoscenza del **Modello**, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire all'attuazione.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono tra l'altro:

- inserimento del Codice Etico e dei principali documenti che costituiscono le componenti del **Modello** nell'intranet aziendale; tali documenti, pertanto, sono resi disponibili a tutto il personale in forza;
- inserimento del **Modello** (Parte Generale) e del Codice Etico nel sito internet della Società.

All'atto dell'assunzione viene consegnato il Codice Etico al neoassunto, che firma una dichiarazione attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno a conoscere e rispettare il Codice Etico ed il Modello messi a disposizione sull'intranet aziendale.

5.2 Formazione del personale

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del **Modello** da parte dei dipendenti e dei membri degli Organi Sociali.

Ai fini dell'attuazione del **Modello**, la formazione del personale è gestita, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, dall'Unità organizzativa competente in materia del **Decreto** e dall'Unità organizzativa competente in materia di gestione delle risorse umane con l'eventuale apporto di consulenti esterni.

In coerenza con le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, la formazione potrà essere erogata anche mediante l'utilizzo di forme avanzate di training (es. e-learning) e con il ricorso a consulenti esterni.

Il percorso di formazione, invece, è articolato sui livelli qui di seguito indicati:

- **dirigenti e altro personale con funzioni di rappresentanza:** informativa in sede di assunzione; corso di formazione iniziale; occasionali e-mail di aggiornamento; tempestivi corsi di formazione, di norma in aula, a seguito di aggiornamenti del **Modello** e del Codice Etico;
- **altro personale:** informativa in sede di assunzione; corso di formazione iniziale; occasionali e-mail di aggiornamento; tempestivi corsi di formazione anche in e-learning a seguito di aggiornamenti del **Modello** e del Codice Etico.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria. L'unità organizzativa competente in materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e attraverso lo svolgimento del questionario di apprendimento sulle tematiche oggetto di formazione.



5.3 Informativa a collaboratori esterni, consulenti e partner

SOSE promuove la conoscenza e l'osservanza del **Modello** e del Codice Etico anche tra i partner, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i fornitori della Società, nonché le terze parti in genere.

La Società provvede a inserire nei contratti con le suddette controparti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi stabiliti nei citati documenti, la possibile risoluzione del vincolo negoziale.



6 MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

6.1 Implementazione del Modello e attuazione dei controlli sulle aree di attività a rischio

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'attuazione del **Modello** mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del **Modello**, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro.

L'efficace e concreta attuazione del **Modello** deliberato dal Consiglio di Amministrazione è garantita dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.

6.2 Modifiche del Modello

Il Consiglio di Amministrazione, anche delegando l'Amministratore Delegato, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni del **Modello**, allo scopo di assicurare la sua costante rispondenza alle prescrizioni del **Decreto** ed alle eventuali mutate condizioni dell'organizzazione societaria. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del **Modello** che si dovesse rendere necessario in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del **Modello**;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, che comportano una rinnovata esigenza di valutazione del rischio anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- esito delle verifiche.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del **Modello**. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e al sistema di controllo alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione. Al fine di garantire che le variazioni del **Modello** siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel **Modello** e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al **Modello** che



attengano ad aspetti di carattere descrittivo, salvo poi recepirle in successivi aggiornamenti che dovessero essere deliberati.



ALLEGATO 1

I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 231/2001 E S.M.I.



REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 24 D.LGS. 231/2001

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p><i>introduce</i> D.Lgs. 231/2001</p> <p><i>modifica</i> L. 119/2013 L. 161/2017 D.Lgs. 75/2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> – art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato – art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture – art. 640, co. 2, n. 1 c.p. Truffa – art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640-ter c.p. Frode informatica – art. 2 L. 898/1986 Frode in agricoltura 	<p>Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – divieto di contrattare con la P.A salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi

ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p><i>introduce</i> L. 48/2008</p> <p><i>modifica</i> D.Lgs. 7/2016 D.Lgs. 8/2016 D.Lgs. 105/2019 L. 133/2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> – art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi
	<ul style="list-style-type: none"> – art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico 	<p>Fino a 300 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di pubblicizzare beni o servizi
	<ul style="list-style-type: none"> – art. 491-bis c.p. Documenti informatici – art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 	<p>Fino a 400 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> – divieto di contrattare con la P.A. – esclusione da agevolazioni e revoca di quelle



ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
	<ul style="list-style-type: none"> – art. 1 comma 11 D. L. 105/2019 Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 		eventualmente già concesse – divieto di pubblicizzare beni e servizi

ART. 24-TER D.LGS. 231/2001

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
introduce L. 94/2009 modifica L. 108/2010 L. 65/2015 L. 236/2016 D.Lgs. 21/2018	<ul style="list-style-type: none"> – art. 416, co. 6, c.p. Associazione per delinquere – art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere – art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso – art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione – art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope 	Da 400 a 1000 quote	<u>Non inferiore a 1 anno:</u> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi (Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell' <u>interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001</u>)
	<ul style="list-style-type: none"> – art. 416, co. 1-5, c.p. Associazione per delinquere – art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p. Delitti in materia di armi 	Da 300 a 800 quote	



REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 25 D.LGS. 231/2001

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO.

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p><i>introduce</i> D.Lgs. 231/2001</p> <p><i>modifica</i> L. 190/2012 L. 69/2015 L. 3/2019 D.Lgs. 75/2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> – art. 314, co. 1, c.p. Peculato – art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui – art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione – art. 321 c.p. Pene per il corruttore – art. 322, co. 1 e 3, c.p. Istigazione alla corruzione – art. 323 c.p. Abuso d'ufficio – art.346-bis c.p. Traffico di influenze illecite 	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p>NO</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319-ter, co. 1, c.p. Corruzione in atti giudiziari – art. 321 c.p. Pene per il corruttore – art. 322, co. 2 e 4, c.p. Istigazione alla corruzione 	<p>Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p><u>Non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni</u> se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co.1 lett a D.Lgs. n. 231 del 2001:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – art. 317 c.p. ConcuSSIONE – art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti) – art. 319-ter, co. 2, c.p. Corruzione in atti giudiziari – art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 321 c.p. Pene per il corruttore 	<p>Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis c.p.)</p>	<p><u>Non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni</u> se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 co.1 lett b) D.Lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi



REATI DI FALSO NUMMARIO

ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001

FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> D.L. 350/2001	– art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Da 300 a 800 quote	<u>Non superiore a 1 anno:</u> – interdizione dall'esercizio dell'attività
<i>modifica</i> L.409/2001 L. 99/2009 D.Lgs. 125/2016	– art. 454 c.p. Alterazione di monete – art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	Fino a 500 quote	– sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A. – esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
	– art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà	– divieto di pubblicizzare beni e servizi
	– art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
	– art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Fino a 500 quote	
	– art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 464, c.o. 2, c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Fino a 200 quote	NO
	– art. 464, co. 1, c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Fino a 300 quote	

ART. 25-BIS.1 D.LGS. 231/2001

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> L. 99/2009	– art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio – art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio – art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Fino a 500 quote	NO



	<ul style="list-style-type: none"> – art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale – art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 		
	<ul style="list-style-type: none"> – art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza – art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali 	Fino a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi

ART. 25-TER D.LGS. 231/2001

REATI SOCIETARI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> D.Lgs. 61/2002 <i>modifica</i> L. 262/2005 D.Lgs. 39/2010 L. 190/2012 L. 69/2015 D.Lgs. 38/2017	– art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	Da 400 a 800 quote	NO
	– art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità	Da 200 a 400 quote	
	– art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in società quotate	Da 800 a 1200 quote	
	– art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori	Da 300 a 660 quote (Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo)	
	– art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori		
	– art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea		
	– art. 2623 c.c. abrogato dall'art. 34 L. 262/2005, sostituito con l' art. 173-bis D.Lgs. 58/1998 T.U.F. Falso in prospetto	da 400 a 560 quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	
– art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Da 200 a 260 quote (Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo)		
– art. 2624 c.c. abrogato dall'art. 37, comma 34 del D.Lgs. 39/2010, sostituito con l' art. 27, co. 2, D.Lgs.	Da 200 a 260 quote o da 400 a 800 quote, a seconda che sia		



ART. 25-TER D.LGS. 231/2001

REATI SOCIETARI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
	39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale	cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
	– art. 2638, co. 1 e 2, c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Da 400 a 800 quote (Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo)	
	– art. 2625, co. 2, c.c. Impedito controllo che causa danno ai soci – art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti – art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	Da 200 a 360 quote (Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo)	
	– art. 2637 c.c. Aggiotaggio – art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Da 400 a 1000 quote (Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo)	
	– art. 2635, co. 3, c.c. Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità"	Da 400 a 600 quote (Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo)	– interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
	– art. 2635 bis co. 1, c.c. Istigazione alla corruzione tra privati	Da 200 a 400 quote (Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo)	– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi



**REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
PREVISTI DAL CODICE PENALE O DALLE LEGGI SPECIALI**

ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
introduce L. 7/2003	– Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal Codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da 200 a 700 quote	<u>Non inferiore a 1 anno:</u> – interdizione dall'esercizio dell'attività
	– Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal Codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da 400 a 1000 quote	– sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi <i>(Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'<u>interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001</u>)</i>

ART. 25-QUATER.1 D.LGS. 231/2001

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
introduce L. 7/2006	– art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Da 300 a 700 quote	<u>Non inferiore a 1 anno:</u> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e



			<p>l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <ul style="list-style-type: none"> – divieto di pubblicizzare beni o servizi <p><i>(Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'<u>interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001</u>)</i></p>
--	--	--	---

ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>introduce L. 228/2003</p> <p>modifica L. 38/2006 L. 108/2010 D.Lgs. 34/2014 L. 199/2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> – art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù – art. 601 c.p. Tratta di persone – art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi – art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 	Da 400 a 1000 quote	<p>Non inferiore a 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
	<ul style="list-style-type: none"> – art. 600-bis, co. 1, c.p. Prostituzione minorile – art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p. Pornografia minorile (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater1 c.p. Pornografia virtuale) – art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile 	Da 300 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi <p><i>(Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'<u>interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001</u>)</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> – art. 600-bis, co. 2, c.p. Prostituzione minorile – art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p. Pornografia minorile – art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pedopornografico (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater1 c.p. Pornografia virtuale) – art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni 	Da 200 a 700 quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	<ul style="list-style-type: none"> – Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista



ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
			<i>la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'<u>interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001</u></i>

REATI DI ABUSO DI MERCATO

ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001

ABUSI DI MERCATO

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> L. 62/2005 <i>modifica</i> D.Lgs. 107/2018	<ul style="list-style-type: none"> – art. 184 D.Lgs. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate – art. 185 D.Lgs. 58/1998 Manipolazione del mercato 	Da 400 a 1000 quote (se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE O SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO

ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> L. 123/2007 <i>modifica</i> D.Lgs. 81/2018	– art. 589 c.p. Omicidio colposo (commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008)	1000 quote	Non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi
	– art. 589 c.p. Omicidio colposo (commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro d.lgs. 81/2008)	Da 250 a 500 quote	



REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE O SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE DEL LAVORO

ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

	<ul style="list-style-type: none"> – art. 590, co. 3, c.p. Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 	Non superiore a 250 quote	<p><u>Non superiore ai 6 mesi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi
--	---	---------------------------	---

ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p><i>introduce</i> L. 231/2007</p> <p><i>modifica</i> L. 186/2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> – art. 648 c.p. Ricettazione – art. 648-bis c.p. Riciclaggio – art. 648-ter c.p. Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita – art. 648-ter1 c.p. Autoriciclaggio 	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	<p><u>Non superiore a 2 anni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi



ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. 231/2001

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> D.Lgs 184/2021	– art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	da 300 a 800 quote	– interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi
	– art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 640 ter c.p. Frode informatica	Fino a 500 quote	

ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> L. 99/2009 <i>modifica</i> L. 116/2009 D.Lgs.121/2011	– art. 171, co. 1 lett. a bis e co. 3 L. 633/1941 Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale – art. 171-bis L. 633/1941 Tutela penale del software e delle banche dati – art. 171-ter L. 633/1941 Tutela penale delle opere audiovisive – art. 171-septies L. 633/1941 Responsabilità penale relativa ai supporti – art. 171-octies L. 633/1941 Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	Fino a 500 quote	<u>Non superiore a 1 anno:</u> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi

ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> L. 116/2009 <i>modifica</i> D.Lgs. 121/2011	– art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Fino a 500 quote	NO



ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001

REATI AMBIENTALI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> D.Lgs. 121/2011	– art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale	Da 250 a 600 quote	<u>Non superiore a 1 anno:</u> - interdizione dall'esercizio dell'attività
	– art. 452-quater c.p. Disastro ambientale	Da 400 a 800 quote	
<i>modifica</i> L. 68/2015 D.Lgs. 21/2018	– art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente	Da 200 a 500 quote	NO
	– art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti	Da 300 a 100 quote	
	– art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Da 250 a 600 quote	
	– art. 260 del D.Lgs. 152/2006 abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 21/2018, sostituito con l' art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti?	Da 300 a 500 quote (co. 1) Da 400 a 800 quote (co. 2)	<u>Non superiore a 6 mesi:</u> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi <i>(Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001)</i>
	– art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Fino a 250 quote	
– art. 733- bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Da 150 a 250 quote	NO	
– art. 137 D.Lgs.152/2006 Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali	Da 150 a 250 quote (co. 3, 5 (primo periodo), e co. 13)		
		Da 200 a 300 quote (co. 2, 5 (secondo periodo), co. 11)	<u>Non superiore a 6 mesi:</u> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito



ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001

REATI AMBIENTALI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
			<ul style="list-style-type: none"> – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi
	– art. 256 D.Lgs. 152/2006 Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	Fino a 250 quote (co. 1, lett. a, e co. 6, primo periodo)	NO
		Da 150 a 250 quote (co. 1, lett. b, co.3 primo periodo e co. 5)	
		Da 200 a 300 quote (co. 3, secondo periodo)	Non superiore a 6 mesi <ul style="list-style-type: none"> – interdizione dall’esercizio dell’attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi
		Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni	NO
	– art. 257 D.Lgs. 152/2006 Reati in materia di bonifica dei siti	Fino a 250 quote (co. 1) Da 150 a 250 quote (co. 2)	NO
	– art. 258 D.Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Da 150 a 250 quote (co. 4, secondo periodo)	
	– art. 259 D.Lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti	Da 150 a 250 quote (co. 1)	



ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001

REATI AMBIENTALI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
	– art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Da 150 a 250 quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da 200 a 300 quote (co. 8, secondo periodo)	
	– art. 279, co. 5, D.Lgs. 152/2006 Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	Fino a 250 quote	
	– L. 150/1992 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	Fino a 250 quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4)	
		Da 150 a 250 quote (art. 1, co. 2)	
		Fino a 250 quote art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a 1 anni) Da 150 a 250 quote (art. 3- bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a 2 anni) Da 300 a 500 quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a 3 anni)	
	– art. 3, co. 6, L. 549/1993 Reati in materia di ozono e atmosfera	Da 150 a 250 quote	
	– art. 8, co. 1, art. 9, co. 2, D.Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque	Da 150 a 250 quote	<u>Non superiore a 6 mesi:</u> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi <i>(Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione</i>
	– art. 8, co. 2, D.Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque	Da 200 a 300 quote	



ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001

REATI AMBIENTALI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
			<u>dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001)</u>
	– art. 9, co. 1, D.Lgs. 202/2007 Inquinamento colposo provocato dalle navi	Fino a 250 quote	NO

ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI-TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> D.Lgs. 109/2012	– art. 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998 Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento	Da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
<i>modifica</i> L. 161/2017	– art. 12 co. 3, 3-bis e 3 ter D.Lgs. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Da 400 a 1000 quote	<u>Non inferiore a 1 anno:</u> – interdizione dall'esercizio dell'attività
	– art. 12 co. 5 D.Lgs. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Da 100 a 200 quote	– sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi

ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001

RAZZISMO E XENOFobia

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> L. 167/2017	– art. 3, co. 3 bis L. 654/1975 Abrogato dall'art.7 del D.Lgs. 21/2018, sostituito con l'art. 604 bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	Da 200 a 800 quote	<u>Non inferiore a 1 anno:</u> – interdizione dall'esercizio dell'attività
<i>modifica</i> D.Lgs. 21/2018			– sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio



ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001

RAZZISMO E XENOFOBIA

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
			<ul style="list-style-type: none"> – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi <p><i>(Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'<u>interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001</u>)</i></p>

ART. 25 -QUATERDECIES D.LGS. 231/2001

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<i>introduce</i> L. 39/2019	<ul style="list-style-type: none"> – art. 1. L. 401/89 Frode in competizioni sportive – art. 4. L. 401/89 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 	Fino a 260 quote (per le contravvenzioni)	NO
		Fino a 500 quote (per i delitti)	<p>Non inferiore a 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi



ART. 25 - QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001

REATI TRIBUTARI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p><i>Introduce</i> D. L., 124/2019</p> <p><i>Modifica</i> L. 157/2019 D. Lgs 75/2020</p>	<p>– art. 2 co.1 D. Lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>– art. 2 co.3 D. Lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>– art. 8 co.1 D. Lgs.74/2000 Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Fino a 500 quote (Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo)</p>	<p>– divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <p>– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p>– divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
	<p>– art. 2 co.2 bis D. Lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>– art. 8 co.2bis D. Lgs.74/2000 Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>– art. 5 D. Lgs.74/2000 Delitto di omessa dichiarazione</p> <p>– art. 10 D. Lgs.74/2000 Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>– art. 11 D. Lgs.74/2000 Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>– art. 10 quater D. Lgs.74/2000 Delitto di indebita compensazione</p>	<p>Fino a 400 quote (Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo)</p>	
	<p>– art. 4 D. Lgs.74/2000 Dichiarazione infedele</p>	<p>Fino a 300 quote (Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo)</p>	

ART. 25 -SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001

CONTRABBANDO

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p><i>introduce</i> D.lgs 75/2020</p>	<p>– art. 282 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</p> <p>– art. 283 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine</p> <p>– art. 284 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci</p> <p>– art. 285 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea</p> <p>– art. 286 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali</p> <p>– art. 287 D.P.R. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali</p> <p>– art. 288 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali</p> <p>– art. 289 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione</p>	<p>Fino a 200 quote (Fino a 400 quote quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro)</p>	<p>– divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio</p> <p>– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi</p> <p>– divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>



ART. 25 -SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001

CONTRABBANDO

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
	<ul style="list-style-type: none"> – art. 290 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti – art. 291 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea – art. 291 bis D.P.R. 43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291 quarter D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 292 D.P.R. 43/1973 Altri casi di contrabbando – art. 294 D.P.R. 43/1973 Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato – art. 302 D.P.R. 43/1973 Differenze tra il carico ed il manifesto – art. 304 D.P.R. 43/1973 Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti – art. 305 D.P.R. 43/1973 Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità – art. 306 D.P.R. 43/1973 Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione – art. 308 D.P.R. 43/1973 Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati – art. 310 D.P.R. 43/1973 Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione – art. 311 D.P.R. 43/1973 Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione – art. 312 D.P.R. 43/1973 Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione – art. 313 D.P.R. 43/1973 Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione – art. 316 D.P.R. 43/1973 Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani – art. 317 D.P.R. 43/1973 Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili – art. 318 D.P.R. 43/1973 Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale – art. 319 D.P.R. 43/1973 Inosservanza di formalità doganali – art. 320 D.P.R. 43/1973 Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza – art. 321 D.P.R. 43/1973 Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza 		



ART. 25-SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
introduce L. 22/2022	– art. 518 c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Da 100 a 400 quote	<u>Non inferiore a 2 anno:</u> – interdizione dall’esercizio dell’attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi divieto di pubblicizzare beni o servizi
	– art- 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali – art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali – art- 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Da 200 a 500 quote	NO
	– art- 518 duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici – art. 518 quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte	Da 300 a 700 quote	NO
	– art. 518 bis c.p. Furto di beni culturali – art 518 quater c.p. Ricettazione di beni culturali – art 518 octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Da 400 a 900	<u>Non inferiore a 2 anno:</u> – interdizione dall’esercizio dell’attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi



ART. 25 - DUODEVICIES D.LGS. 231/2001

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p><i>introduce</i> L. 22/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> – art. 518 sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali – art. 518 terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 	<p>Da 500 a 1000 quote</p>	<p><i>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'<u>interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001</u></i></p>

REATI TRANSNAZIONALI

ART. 10 L. 146/2006

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ONU CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p><i>introduce</i> L. 146/2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> – art. 416 c.p. Associazione per delinquere – art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente – art. 291-quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	<p>Non inferiore a 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – interdizione dall'esercizio dell'attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi <p><i>(Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'<u>interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001</u>)</i></p>



REATI TRANSNAZIONALI

ART. 10 L. 146/2006

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ONU CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE

FONTI DEL DIRITTO	REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
	<p>– art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 Reati in materia di immigrazione clandestina</p>	<p>Da 200 a 1000 quote</p>	<p><u>Non inferiore a 1 anno:</u> – interdizione dall’esercizio dell’attività – sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito – divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi – divieto di pubblicizzare beni o servizi <i>(Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell’<u>interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001)</u></i></p>
	<p>– art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – art. 378 c.p. Favoreggiamento personale</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>NO</p>